

Legge regionale 20 marzo 2000, n.32

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E NORME ORGANIZZATIVE

ARTICOLO 1

(Finalita' della legge)

1. La presente legge disciplina, ai sensi del titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l'esercizio delle competenze regionali relative all'imposta regionale sulle attività produttive, nonché le connesse procedure applicative.

ARTICOLO 2

(Titolariता' dell'imposta)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000, la Regione, quale ente titolare del tributo, esercita le funzioni in materia di IRAP secondo le modalità previste dalla presente legge ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24 del DLgs 446/1997.

ARTICOLO 3

(Principi generali)

1. L'azione della Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni connesse alla titolarità dell'imposta, si ispira ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, persegue l'obiettivo dell'equità fiscale ed applica i seguenti criteri direttivi:

- a) semplificazione delle procedure di applicazione dell'imposta e collaborazione nei rapporti con il contribuente;
- b) eliminazione dell'evasione e dell'elusione fiscale;
- c) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta con quelle delle altre Regioni, dello Stato e degli Enti Locali;
- d) trasparenza e massima informazione nei confronti del contribuente degli atti e dei programmi predisposti dall'amministrazione regionale in merito alla gestione del tributo.

ARTICOLO 4

(Procedure applicative del tributo)

1. Fino a diversa successiva disciplina normativa regionale le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione e versamento dell'imposta nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono disciplinati dalle

norme in materia di imposte sui redditi.

ARTICOLO 5

(Titolarita' e trattamento dei dati)

1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 2, fermo restando quanto disposto dall'articolo 23 del DLgs 446/1997, la Regione e' titolare dei dati e delle informazioni relativi all'imposta.

2. Le informazioni relative all'imposta sono organizzate dalla Regione in proprie banche dati, rese disponibili all'Amministrazione finanziaria dello Stato, alle altre Regioni ed agli Enti Locali nell'ambito del sistema di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonche' ai fini degli scambi di informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 23 del DLgs 446/1997.

3. Il sistema informativo tributario regionale, articolato in un sottosistema identificativo dei soggetti ed in un sottosistema identificativo dei tributi, ha lo scopo di consentire alla Regione la disponibilita' ed il trattamento di tutti i dati necessari alla piena attuazione della propria autonomia tributaria e, in particolare, all'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

4. Ai fini del coordinamento dell'attivita' impositiva regionale, della creazione di archivi regionali condivisi, della definizione di procedure amministrative uniformi nonche' per l'interscambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato, con gli Enti Locali e con gli altri enti pubblici detentori di banche dati utili alla completa definizione del sistema informativo tributario regionale di cui al comma 3, la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari alla costituzione ed alla partecipazione ad organismi tecnici interregionali ovvero alla stipula di appositi protocolli d'intesa.

5. I trattamenti dei dati personali necessari ai fini della presente legge, sono svolti nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

6. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135, in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici, la Giunta regionale individua con proprio atto i dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22, comma 1, e 24 della L. 675/1996, ritenuti strettamente pertinenti rispetto alle finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite e determina le operazioni eseguibili.

ARTICOLO 6

(Criteri generali per la gestione operativa del tributo)

1. Fermo restando quanto previsto nel Capo III della presente legge in ordine alla gestione per convenzione dell'imposta ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del DLgs 446/1997, la Regione Toscana definisce periodicamente, con apposito programma adottato dalla Giunta regionale, le strategie generali che devono ispirare l'attività di controllo ed accertamento del tributo, determinando altresì i criteri per la individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica.

2. La Giunta regionale, per il corretto svolgimento del contenzioso tributario ed allo scopo di evitare inutili controversie con i contribuenti, predispone direttive generali contenenti i criteri informativi da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio, ovvero di rinunciare al proseguimento della controversia.

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte ai sensi dei commi precedenti.

CAPO II

ALiquOTA ED AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 7

(Determinazione dell'aliquota)

1. A decorrere dall'anno di imposta 2001, la Regione ha facoltà di variare l'aliquota di imposta nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale, anche differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, mediante legge approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni esercizio precedente all'anno di imposta per cui si dispone.

2. Laddove non intervenga il provvedimento di cui al comma 1 si intendono confermate le aliquote in vigore per l'anno di imposta precedente.

CAPO III

GESTIONE DEL TRIBUTO IN CONVENZIONE

ARTICOLO 8

(Convenzioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge, la Giunta regionale, per l'espletamento in tutto o in parte delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso, nonché di istruttoria ai fini dei rimborsi, può sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del DLgs 446/1997, una o più convenzioni con il Ministero delle Finanze o con le Agenzie fiscali disciplinate dal capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.

ARTICOLO 9

(Attività di controllo ed accertamento)

1. Le proposte di accertamento formulate dal Ministero o dalle Agenzie di cui all'articolo 8 relativamente ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge, sono preventivamente comunicate alla Regione Toscana.
2. Le convenzioni di cui all'articolo 8 prevedono, per il caso di dissenso della Regione Toscana sulla proposta di accertamento di cui al comma 1, l'attivazione di apposite forme di confronto tra le due amministrazioni coinvolte.
3. I soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 8 informano periodicamente la Regione sull'attività accertativa svolta indipendentemente dai programmi di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.

Articolo 10

Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

1. Le convenzioni di cui all'articolo 8 prevedono le modalità di partecipazione di funzionari regionali allo svolgimento delle attività di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, così come previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni.

ARTICOLO 11

(Contenzioso tributario)

1. Per la gestione del procedimento di contenzioso tributario nelle controversie concernenti l'IRAP, si applicano le norme in materia di imposte sui redditi.
2. Le convenzioni di cui all'articolo 8 prevedono le modalità di partecipazione di funzionari regionali alle attività relative al contenzioso tributario.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 12

(Disciplina transitoria)

1. Fino alla data di stipulazione delle convenzioni ovvero fino al momento in cui le attività inerenti la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso non siano assunte direttamente dalla Regione, dette attività continuano ad essere svolte dal Ministero delle Finanze, secondo quanto disposto dal DLgs 446/1997.

ALLEGATO

(NOTE ALLA PUBBLICAZIONE SUL BURT DELLA LR 32-2000 IRAP)

Nota all'articolo 1:

Il titolo I del DLgs 446-1997 provvede ad istituire ed a disciplinare l'IRAP, determinando, tra le altre cose, il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, la base imponibile costituita dal valore della produzione netta, i metodi per il calcolo del valore della produzione netta nel caso generale ed in una serie di casi particolari, l'aliquota dell'imposta, le agevolazioni, le modalita' con le quali deve essere redatta la dichiarazione dei soggetti passivi, i poteri delle regioni, le violazioni e le correlative sanzioni, l'abolizione di preesistenti tributi e contributi.

Nota all'articolo 2:

Si riporta il testo attualmente vigente dell'articolo 24 del DLgs 446-1997:

"Art. 24

Poteri delle regioni

1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35.
2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformita' delle disposizioni della legge 23-12-1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159.
3. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali.
4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le attivita' concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facolta' stabilite dalle singole

leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.

6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1-1-2000.

7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23-8-1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalità di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi".

Nota all'articolo 4:

Con riferimento a più aspetti applicativi del tributo quali il periodo di imposta, gli obblighi contabili, le modalità di versamento, la presentazione della dichiarazione e le procedure di accertamento tributario, il decreto 446-1997 richiama espressamente le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Note all'articolo 5:

- Si riporta il testo attualmente vigente dell'articolo 23 del DLgs 446-1997:

"Art. 23

Accesso alle informazioni

1. L'Amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti magnetici, le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi.

2. Gli elementi acquisiti nel corso dell'attività di controllo dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi regionali sono direttamente utilizzabili, rispettivamente, per l'accertamento dell'imposta regionale e dei tributi erariali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale".

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 153 della legge 23-12-1996 n. 662:

"153. Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, puo' essere istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti principi:

- a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;
- b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a), delle modalita' di comunicazione e delle linee guida per l'operativita' del sistema".

La legge 31-12-1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" garantisce che questo avvenga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone fisiche e garantisce i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente od associazione.

Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 31-12-1996 n. 675:

"Art. 22

Dati sensibili

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai soggetti che con riferimento a finalita' di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di

autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31-12-1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31-12-1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28-7-1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2".

Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 31-12-1996 n. 675:

"Art. 24

Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate".

- Il decreto legislativo 11-5-1999 n. 135 "Disposizioni integrative della legge 31-12-1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici" definisce i principi generali in base ai quali questi ultimi sono autorizzati a trattare dati sensibili o attinenti a particolari provvedimenti giudiziari ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24 della legge 31-12-1996, n. 675, nel rispetto delle altre disposizioni previste dalla medesima legge. Individua, inoltre, alcune rilevanti finalita' di interesse pubblico, per il cui perseguimento e' consentito detto trattamento, nonche' le operazioni eseguibili e i tipi di dati che possono essere trattati.

Nota all'articolo 6:

L'articolo 24 del DLgs 446-1997 e' integralmente riportato nella nota all'articolo 2.

Note all'articolo 8:

L'articolo 24 del DLgs 446-1997 e' integralmente riportato nella nota all'articolo 2.

Il Capo II del Titolo V del decreto legislativo 30-7-1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15-3-1997, n. 59" provvede alla riforma del Ministero delle Finanze e dell'amministrazione fiscale, definendo le attribuzioni del Ministero e istituendo quattro agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio e demanio), delle quali vengono disciplinati anche organi, funzioni e potesta' statutaria.

Nota all'articolo 10:

Il decreto legislativo 19-6-1997 n. 218 "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale" definisce quali imposte possono essere definite con adesione del contribuente e la relativa procedura, nonche' le modalita' della

conciliazione giudiziale.